

Città di Settimo Torinese

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale - IUC

Regolamento per l'Istituzione e la disciplina generale dell'Imposta Unica
Comunale

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27-2-2014

Indice

<u>Capo I Norme generali.....</u>	<u>3</u>
Art. 1. Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell'imposta	3
Art. 2. Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio.....	3
<u>Capo II Adempimenti dei contribuenti.....</u>	<u>5</u>
Art. 3. Obbligo della dichiarazione.....	5
<u>Capo III Adempimenti e poteri del Comune Accertamento</u>	<u>6</u>
Art. 4. Poteri del Comune	6
Art. 5. Funzionario Responsabile	6
Art. 6. Poteri del Funzionario Responsabile.....	6
Art. 7. Adempimenti del Comune.....	7
Art. 8. Accertamento.....	7
Art. 9. Accertamento con adesione ed autotutela	8
Art. 10. Riscossione ed incasso	8
Art. 11. Rimborsi	8
<u>Capo IV Sanzioni</u>	<u>10</u>
Art. 12. Entrata in vigore del regime sanzionatorio	10
Art. 13. Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC.....	10
Art. 14. Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione.....	10
Art. 15. Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari.....	11
Art. 16. Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente	11
Art. 17. Ravvedimento operoso	11
<u>Capo V Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>12</u>
Art. 18. Entrata in vigore	12
Art. 19. Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria.....	12
Art. 20. Norma di rinvio	12

Capo I Norme generali

Art. 1.

Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell'imposta

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Unica Comunale (IUC).
- 2) L'Imposta si basa su due presupposti impositivi: il possesso degli immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
- 3) L'imposta si compone:
 - a) dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali;
 - b) di una componente riferita ai servizi, articolata in
 - 1) TASI: tributo per i servizi indivisibili;
 - 2) TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

- 1) Lo scopo del presente Regolamento è di unificare la disciplina delle situazioni giuridiche comuni tra le componenti della IUC, consentendo una più certa applicazione delle stesse.
- 2) In particolare, sono disciplinati con il presente Regolamento:
 - a) gli obblighi ed i poteri del Comune nella applicazione della IUC;
 - b) gli obblighi generali dei contribuenti;
 - c) l'esercizio dei poteri di accertamento della IUC;
 - d) l'apparato sanzionatorio;
 - e) il sistema di riscossione della IUC;
 - f) le norme generali sulla riscossione;
- 3) La disciplina delle situazioni giuridiche specifiche di ciascuna componente della IUC (IMU, TASI e TARI) è oggetto di specifici regolamenti che tratteranno in particolare:
 - a) il presupposto impositivo;
 - b) la soggettività passiva;
 - c) la commisurazione della base imponibile e l'eventuale categorizzazione dei contribuenti;
 - d) le specifiche esenzioni, agevolazioni e riduzioni;
 - e) le norme particolari sulla riscossione, rateazione e scadenze dei versamenti;

f) eventuali specifiche attenuanti od esimenti nella applicazione delle sanzioni

4) Si da atto che il Regolamento dell'IMU è già stato adottato dal Comune in sede di prima applicazione dell'Imposta e forma parte integrante del presente sistema disciplinante la IUC le cui Norme, se in contrasto con quelle già adottate, si applicheranno alle fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 2014. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione della disciplina IMU già in vigore per i presupposti di imposta realizzatisi prima fino al 31 dicembre 2013.

5) Le Norme particolari contenute nei singoli Regolamenti, costituendo deroghe alla disciplina generale, hanno prevalenza sulle Norme del presente Regolamento, salvo per quanto attiene il sistema sanzionatorio, che viene comunque integralmente sostituito dalle Norme del Capo IV del presente regolamento. Di conseguenza, devono intendersi abrogate esplicitamente dal primo gennaio 2014 le norme riguardanti le Sanzioni contenute nel Regolamento IMU adottato in precedenza. Nel caso di contrasto tra le Norme riguardanti le sanzioni, per le violazioni realizzate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2014, si applicano in ogni caso quelle più favorevoli al contribuente.

6) Fatto salvo quanto stabilito dalla Legge 147/2013 e dall'Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, restano in ogni caso applicabili le disposizioni dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le competenze stabilite dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II Adempimenti dei contribuenti

Art. 3.

Obbligo della dichiarazione

- 1) Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a ciascun tributo.
- 2) Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
- 3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, cui corrisponda un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
- 4) La dichiarazione va redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e deve obbligatoriamente contenere: i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 5) I singoli Regolamenti della TASI e della TARI possono specificare altri contenuti della dichiarazione, riguardo ai particolari presupposti impositivi e di soggettività passiva.
- 6) In ogni caso, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'inapplicabilità di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite alla banca dati del Comune.
- 7) Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune, la mancata indicazione dei dati catastali, del numero civico e dell'interno può essere oggetto d'invio di questionario ai sensi del successivo Art. 6, comma 1).
- 8) Il contribuente è tenuto a versare i tributi dovuti entro le scadenze delle rate disposte dal Comune, con i singoli Regolamenti, o in carenza dalle scadenze fissate dalla Normativa statale. Per la TASI e la TARI il mancato pervenimento del modello di versamento precompilato, di cui al successivo Art. 7, comma 2), non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia alla imposizione tributaria da parte del Comune.
- 9) Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari ed alle richieste di documentazione notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo Art. 6, comma 1), entro il 60° giorno dalla notifica.

Capo III Adempimenti e poteri del Comune

Accertamento

Art. 4.

Poteri del Comune

- 1) Ai sensi del richiamato Art. 52, D.Lgs. 446/97, il Comune esercita, secondo Ordinamento, la potestà regolamentare e di fissazione delle tariffe ed aliquote.
- 2) Il Comune esercita, entro il termine di decadenza previsto dall'Ordinamento, il potere di accertamento dei tributi.
- 3) Tutti i poteri di accertamento sono riservati al Funzionario Responsabile, di cui al successivo Art. 5, il quale è il solo responsabile dell'applicazione della Legge e del presente Regolamento.

Art. 5.

Funzionario Responsabile

- 1) L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione.
- 3) È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.
- 4) Nel caso di particolari esigenze di servizio, possono essere nominati più funzionari responsabili, uno per ciascuna componente della IUC.

Art. 6.

Poteri del Funzionario Responsabile

- 1) Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3) Il Funzionario responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo IV avendo riguardo ai criteri previsti dall'Art. 7, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 7. Adempimenti del Comune

1) Il Comune darà ampia diffusione delle scadenze per i versamenti e le dichiarazioni relative alla IUC, sia attraverso le forme di comunicazione istituzionale, sia attraverso comunicati stampa ed affissione di manifesti, con almeno trenta giorni di anticipo sulle scadenze.

2) Per la TASI e la TARI, il Comune, per posta ordinaria, invierà ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al precedente Art. 3, alla prima scadenza utile successiva alla dichiarazione, idoneo modello di pagamento preventivamente compilato. In attesa del Decreto di cui al comma 689, Art. 1, L. 147/2013, e della acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, la comunicazione sarà effettuata:

a) per la TARI, sulla base della banca dati sinora utilizzata per la Tariffa di Igiene Ambientale e del Tributo sui rifiuti e servizi, vigenti fino al 31 dicembre 2013;

b) per la TASI, sulla base della banca dati IMU.

3) Resta l'obbligo per i contribuenti di adeguare alla situazione reale, con la dichiarazione, i dati che li riguardano inseriti nelle banche dati utilizzate.

4) Ai sensi Art. 3, comma 8), del presente Regolamento, l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento; restano dunque applicate le sanzioni di cui al successivo Capo IV, in relazione alle violazioni dell'obbligo di dichiarazione.

5) Il Comune informa la propria azione ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, di cui alla Legge 27.07.2000 n. 212, ed in particolare ai principi di trasparenza ed informazione, nonché collaborazione con i contribuenti.

Art. 8. Accertamento

1) Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'Ordinamento, gli Avvisi di Accertamento per omessa od infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento o dai regolamenti delle singole componenti della IUC, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3) In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli Avvisi di Accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 9.

Accertamento con adesione ed autotutela

- 1) Si applicano le disposizioni recate dal Regolamento Generale sulle Entrate in materia di accertamento con adesione ed autotutela.
- 2) Per entrambi gli istituti giuridici, tutti i poteri spettano al Funzionario Responsabile di cui all'Art. 5.

Art. 10.

Riscossione ed incasso

- 1) Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della IUC, l'imposta, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
- 2) Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'Art. 1, comma 688, L. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a euro 12,00 per singola componente della I.U.C.
- 4) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 16, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e per singola componente della I.U.C.. Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla singola componente della I.U.C.
- 5) La riscossione coattiva degli Avvisi di Accertamento è eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 11.

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge, con le modalità previste dalla medesima e dal regolamento generale delle entrate.

- 2) Non si eseguono i rimborsi per importi non superiori a 12.00 euro per singola componente della I.U.C per ciascun anno di imposta.
- 3) Ai sensi dell'Articolo 2033 del Codice Civile, gli interessi, nella misura del tasso legale vigente, decorrono dal momento della domanda.

Capo IV Sanzioni

Art. 12.

Entrata in vigore del regime sanzionatorio

- 1) Il presente Capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di Legge in materia di IUC.
- 2) Il presente Capo sostituisce integralmente, a far data dal 1 gennaio 2014, la parte del vigente regolamento IMU che regola la misura delle sanzioni. Restano ferme le disposizioni particolari che riguardino l'applicazione delle sanzioni.
- 3) Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ivi compreso il principio del favor rei.
- 4) Alla IUC dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale vigente nell'anno di riferimento.

Art. 13.

Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2) La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'Art. 13, D.Lgs. 472/1997, come disciplinato al successivo Art. 17.
- 3) Per la TASI e la TARI, la sanzione è automaticamente applicata se, entro il 60° giorno dalla notifica dell'Avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento, non interviene il pagamento di quanto richiesto in Avviso. In questo caso la sanzione s'intende irrogata con il medesimo avviso, senza necessità di separato atto di irrogazione, e viene incassata, insieme al tributo dovuto, attraverso il ricorso alle forme coattive vigenti.

Art. 14.

Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione

- 1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 2) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) Il ritardo nella presentazione della dichiarazione, salva l'applicazione delle disposizioni previste in tema di ravvedimento operoso, la cui applicazione è prevista dal successivo Art. 17, comporta l'applicazione della medesima sanzione, per tutte le annualità per le quali non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

Art. 15.

Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari

1) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 6, comma 1) del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Art. 16.

Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente

1) Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall'Art. 13, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 17.

Ravvedimento operoso

- 1) Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso, recate dall'Art. 13, D.Lgs. 472/97.
- 2) In caso il versamento di quanto dovuto in relazione alle disposizioni del presente Articolo, sia effettuato in violazione del comma 2) del medesimo Art. 13, D.Lgs. 472/1997, la sanzione sarà applicata per intero, con separato atto di irrogazione.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
- 2) Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate dall'Amministrazione Comunale entro il termine per la approvazione del Bilancio di previsione 2014.

Art. 19.

Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria

- 1) Il contenzioso tributario derivante dall'applicazione dell'Imposta Comunale Unica è regolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2) Fermo quanto già stabilito, al precedente Art. 5, in materia di rappresentanza in giudizio ed incarichi legali, il Funzionario Responsabile dispone, con propria determinazione, della resistenza in giudizio, nonché di eventuali Appelli in Commissione Regionale, senza necessità di autorizzazione di alcun Organo Comunale, richiedendo, ove necessario ed opportuno, la collaborazione degli altri Servizi Comunali per il reperimento di atti e documenti necessari alla difesa degli interessi dell'Ente.

Art. 20.

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.

Città di Settimo Torinese

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – Componente Tassa Rifiuti – TAR

Regolamento per l'Istituzione e la disciplina specifica della Tassa Rifiuti –
TARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27-2-2014

Indice

<u>Capo I Istituzione della Tassa e disposizioni generali.....</u>	<u>3</u>
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio.....	3
Art. 3. Istituzione della tassa sui rifiuti – TARI e Servizio di raccolta e smaltimento..	3
<u>Capo II Soggetto passivo e disciplina della Tassa</u>	<u>4</u>
Art. 4. Soggetto passivo	4
Art. 5. Presupposto della Tassa.....	4
Art. 6. Determinazione della Tassa.....	4
Art. 7. Modalità di computo delle superfici.....	5
Art. 8. Sistema di raccolta differenziata misurato	6
Art. 9. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	7
<u>Capo III Commisurazione della Tassa per le utenze domestiche</u>	<u>8</u>
Art. 10. Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	8
<u>Capo IV Commisurazione della Tassa per le utenze non domestiche</u>	<u>10</u>
Art. 11. Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	10
Art. 12. Istituzioni scolastiche statali.....	11
Art. 13. Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.	11
<u>Capo V Adempimenti dei contribuenti</u>	<u>13</u>
Art. 14. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....	13
Art. 15. Servizio di raccolta domiciliare sfalci	15
<u>Capo VI Riduzioni, agevolazioni, contributi, esenzioni.....</u>	<u>16</u>
Art. 16. Riduzioni tariffarie	16
Art. 17. Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	18
<u>Capo VII Riscossione, accertamento, sanzioni.....</u>	<u>19</u>
Art. 18. Riscossione	19
Art. 19. Funzionario responsabile.....	19
Art. 20. Controlli	19
Art. 21. Accertamenti.....	20
Art. 22. Riscossione coattiva	20
Art. 23. Sanzioni e interessi	21
Art. 24. Rimborsi	21
<u>Capo VIII Disposizioni transitorie e finali.....</u>	<u>22</u>
Art. 25. Norme finali e transitorie.....	22
Art. 26. Entrata in vigore	23
<u>ALLEGATO 1 – utenze domestiche classificazione</u>	<u>24</u>
<u>ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione</u>	<u>26</u>
<u>ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi</u>	<u>28</u>

Capo I Istituzione della Tassa e disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina la componente Tassa sui Rifiuti – TARI – della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2) La TARI è una componente della Imposta Unica Comunale.

Art. 2.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

- 1) Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TARI, esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla amministrazione comunale.
- 2) La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per l'istituzione della IUC.
- 3) Le Norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è inderogabile.

Art. 3.

Istituzione della tassa sui rifiuti – TARI e Servizio di raccolta e smaltimento

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa rifiuti che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa dai comuni.
- 2) Il servizio di raccolta e smaltimento si riferisce ai rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come definiti a norma di legge. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi, indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come allegato “3”, con cui viene disposta l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti.
- 3) La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di interesse pubblico generale”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- 4) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

Capo II Soggetto passivo e disciplina della Tassa

Art. 4.

Soggetto passivo

- 1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5.

Presupposto della Tassa

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono, quindi, escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6.

Determinazione della Tassa

- 1) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano i presupposti della Tassa.
- 2) Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale, di cui al comma 667, Art. 1, L. 147/2013, la tariffa della TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 s.m. e i., come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4) La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che ha la responsabilità del servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente, a valere per l'anno di riferimento.

5) In caso di mancata deliberazione s'intende prorogata la tariffa in precedenza deliberata ed in vigore.

6) Le variazioni di consistenza delle utenze o dei costi del servizio, che comportino modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni s'intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo dell'evasione.

7) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 7.

Modalità di computo delle superfici

1) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il potere di accertamento.

2) Nelle more dell'adozione e della attuazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari, a destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3) Per tutte le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree, ad esclusione di quella parte su cui si formano, in maniera continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento siano tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per Rifiuti Speciali si debbono intendere i rifiuti non pericolosi, prodotti da utenze diverse dalle civili abitazioni, che non siano compresi nell'allegato "3" al presente regolamento o che eccedano la quantità annua indicata nel medesimo allegato.

4) La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- b) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- c) in caso d'impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione in percentuale come di seguito indicate, confermando le condizioni in vigore TIA e TARES:
- 1) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 25%
 - 2) laboratori fotografici, eliografie: 25%
 - 3) autocarrozzerie, verniciatori, carrozzerie, gommista: 45%
 - 4) laboratori analisi: 35%
 - 5) laboratori medici, dentisti, radiologi ed odontotecnici: 35%
 - 6) tipografie, stamperie, serigrafie: 25%
 - 7) insegne luminose, materie plastiche vetroresina: 25%
 - 8) elettrauto: 35%
 - 9) attività industriali con capannone di produzione, categoria n. 20 e 21: 25%

Art. 8.

Sistema di raccolta differenziata misurato

- 1) Ferma la natura tributaria della Tassa, il comune può adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una tariffa puntuale per la parte variabile e concedere riduzioni della parte fissa, anche ai sensi dell'Art. 1, c. 660, L. 147/2013, alle utenze non domestiche, in specifici esercizi pubblici ed esercizi commerciali con superfici di vendita non superiori a 400 metri quadrati, classificati nelle specifiche categorie tariffarie, che in forma facoltativa aderiscono ad un nuovo sistema sperimentale di raccolta differenziata misurato.
- 2) Il sistema di raccolta differenziata misurato prevede l'adesione con sottoscrizione di modulo specifico predisposto dal gestore, con richiesta da parte delle utenze di cui al punto 1, di fornitura contenitori rifiuti per le singole frazioni, con volumetria compatibile con la propria produzione di rifiuti, e l'adesione vincolante ad un calendario a giorni fissi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto stabilito dal gestore stesso.
- 3) Sarà in ogni caso possibile, per i singoli utenti aderenti al sistema di raccolta misurato, richiedere specifici passaggi aggiuntivi oggetto di separata quantificazione economica a consumo.

Art. 9.

*Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*

1) Sulla TARI, ai sensi dell'art. 1, c. 666, della L. 147/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della Tassa e viene riscosso con le stesse modalità dal Comune, per essere riversato alla Provincia.

Capo III Commisurazione della Tassa per le utenze domestiche

Art. 10.

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1) Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2) Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- 3) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 4) Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere diverso da quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore all'anno, di uno o più componenti del nucleo in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio, le assenze che derivano da motivi di studio o di lavoro.
- 5) Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'Art. 14. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. La medesima metodologia si applica alle abitazioni condotte od occupate da personale dipendente da persone giuridiche, nel caso in cui tale personale non vi abbia eletto residenza, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell'immobile.
- 6) La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- 7) La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e

il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

Capo IV Commisurazione della Tassa per le utenze non domestiche

Art. 11.

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1) Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2) Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
- 4) In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
- 5) La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- 6) La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 12.

Istituzioni scolastiche statali

- 1) Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
- 2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
- 3) Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 13.

Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

- 1) E' istituita la TARI giornaliera dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa è giornaliera ed è ottenuta rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50%. La misura tariffaria giornaliera così ottenuta è applicata alla superficie occupata.
- 4) Qualora nella classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi la corrispondente, si applica il disposto di cui all'art. 11 c. 2, secondo periodo.
- 5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 6) Per il pagamento del tributo relativo ad occupazioni di suolo pubblico in area mercatale in occasione dei mercati settimanali, continuano ad essere utilizzati i metodi di pagamento già previsti per i previgenti prelievi sui rifiuti, Tia e Tares:
 - a) per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato, il sistema di pagamento elettronico con carta prepagata;
 - b) per le occupazioni da parte di operatori senza posto fisso assegnato, il pagamento della TARI viene assolto insieme al pagamento del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

- 7) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le modalità indicate negli atti di concessione di occupazione.
- 8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
- 9) In caso di occupazione abusiva, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
- 10) Le concessioni di occupazione ed i verbali per le occupazioni abusive, sono trasmessi dall'Ufficio competente all'Ufficio tributi all'atto del rilascio o della constatazione, per gli adempimenti tributari.
- 11) Le disposizioni contenute nel Regolamento IUC sui limiti di versamento, sotto cui la TARI non è dovuta, non si applicano alla TARI giornaliera.

Capo V Adempimenti dei contribuenti

Art. 14.

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

- 1) Ferme le disposizioni di cui alla disciplina generale delle dichiarazioni riguardanti la IUC e contenute nel regolamento istitutivo della stessa, i soggetti passivi della componente TARI debbono osservare gli ulteriori adempimenti di seguito specificati.
- 2) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine previsto per tutte le componenti della IUC.
- 3) Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le modifiche apportate ai locali ed alle aree, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse o le cessazioni della detenzione.
- 4) Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 5) La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - p) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 6) Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e deve essere fornita la documentazione necessaria a dimostrare le cause esimenti, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune.
- 7) La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese solare successivo.
- 8) Se la dichiarazione di cessazione avviene oltre il termine di presentazione delle dichiarazioni IUC, resta dovuto a carico dell'inadempiente il tributo fino al giorno della dichiarazione medesima ; è fatta salva la possibilità di presentare documentazione a dimostrazione della doppia imposizione degli stessi locali.
- 9) Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2. Diversamente il tributo sarà dovuto fino alla data della dichiarazione, con l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile se il dichiarante potrà dimostrare che l'immobile non è stato, nel frattempo, occupato o detenuto da altro soggetto.
- 10) La dichiarazione è condizione necessaria per richiedere l'applicazione di norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
- 11) La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 12) Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
- 13) Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Art. 15.

Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1) A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

Capo VI Riduzioni, agevolazioni, contributi, esenzioni

Art. 16. Riduzioni tariffarie

- 1) Ai sensi del comma 658, Art. 1, L. 147/2013, la tariffa è ridotta del 20 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
- 2) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
- 3) Ai sensi del comma 659, lett. b) e d) Art. 1, L. 147/2013, per le utenze non stabilmente attive la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione, da presentare nei termini previsti dall'Art. 11, il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- 4) Gli effetti della dichiarazione di cui all'art. 11 comma 1 riguardante le richieste di riduzioni tariffarie, decorreranno dal mese solare successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 5) Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero i rifiuti assimilati il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate:
 - a) 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - b) 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - c) 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - d) 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - e) La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.

- f) La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 11, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
- 6) Ai sensi del comma 660 Art. 1, L. 147/2013 il comune adotta, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le seguenti riduzioni:
- a) riduzione del 30% della quota fissa della TARI, per gli esercizi pubblici che aderiscono volontariamente al progetto di raccolta differenziata misurato di cui all'Art. 8 del presente regolamento;
 - b) riduzione del 15% della quota fissa della TARI, per le utenze commerciali, con superfici di vendita non superiori a 400 metri che aderiscono volontariamente al progetto di raccolta differenziata misurato di cui all'Art. 8, del presente regolamento;
 - c) riduzione del 10% della TARI per le attività che aderiscono al progetto "Last Minute Market", promosso dal Comune di Settimo T.se presentando le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto;
 - d) riduzione dell' 80% della TARI, ai locali ed aree adibite ad impianti sportivi ed a scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, con eccezione delle scuole statali che non assolvono la TARI;
 - e) riduzione dell' 80% della TARI, per i locali ed aree adibite ad attività di assistenza ad infanzia, anziani, infermi e disabili, e caritatevoli, per la parte adibita direttamente a tale attività;
 - f) riduzione del 40% della TARI, per le attività economiche che sono coinvolte in cantieri di opere pubbliche che si prolungano oltre sei mesi;
 - g) riduzione del 30 % della TARI per utenze aggregate che effettuino pre - trattamento e/o compattamento volumetrico dei rifiuti e che li avviino al recupero tramite il gestore, previo accordo con quest'ultimo.
- 7) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 8) Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

9) Per quanto attiene la disciplina relativa alle attività produttive collocate in categoria 20, è possibile, previa espressa e documentata richiesta dell'utente, dalla quale emerga un'elevata produzione di rifiuti superiore ai quantitativi annui assimilabili ai rifiuti urbani, l'applicazione della sola parte fissa del tributo sull'intera superficie dell'azienda e la contestuale rinuncia al servizio pubblico.

Art. 17.

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1) Con idonea Delibera Consiliare sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è integralmente garantita attraverso trasferimenti dal Comune al Soggetto Gestore, per quanto di competenza, specificamente indicati nel Piano Finanziario.

Capo VII Riscossione, accertamento, sanzioni

Art. 18.

Riscossione

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo VII si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento istitutivo della IUC di cui la TARI è una componente.
- 2) Il versamento della TARI è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate, con scadenza: il 16 marzo, il 16 maggio, il 16 luglio e il 16 settembre.
- 3) È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 4) Il Comune, al fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni, inviti bonari di pagamento indicanti le scadenze di pagamento, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento istitutivo della IUC, presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- 5) Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'invito di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo invito di pagamento.
- 6) In caso di situazioni di particolare disagio economico, il Comune potrà valutare la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento, da concedersi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate. In ogni caso il mancato rispetto del piano di versamento della dilazione, per due rate consecutive fa' venire meno la dilazione stessa e ripristina l'obbligo di versamento immediato di tutto il tributo che resta da versare.

Art. 19.

Funzionario responsabile

- 1) Si applicano le disposizioni sul Funzionario responsabile contenute nel Regolamento istitutivo della IUC.

Art. 20.

Controlli

- 1) Oltre alle modalità di controllo previste dal Regolamento istitutivo della IUC, il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
 - b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere

l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.

2) La richiesta delle notizie si inquadra nel potere di inviare questionari previsto dal Regolamento istitutivo della IUC. Il contribuente, può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 21. Accertamenti

1) La notifica di Avvisi di Accertamento per la TARI si inquadra nel potere previsto dal Regolamento istitutivo della IUC, integrato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente articolo.

2) Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- a) del contribuente;
- b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.

3) Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
- d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Art. 22. Riscossione coattiva

1) Fermo l'incasso esclusivamente in capo al Comune, la riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2) In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3) Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi e dal Regolamento IUC.

Art. 23.

Sanzioni e interessi

- 1) Salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento, il sistema sanzionatorio è disciplinato dal Regolamento istitutivo della IUC.
- 2) Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali.

Art. 24.

Rimborsi

- 1) Salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento, la disciplina dei rimborsi è contenuta nel Regolamento istitutivo della IUC.
- 2) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Capo VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 25.

Norme finali e transitorie

- 1) Per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui all'Art. 18 del presente Regolamento, le rate di versamento della TARI sono stabilite in n. 3 rate alle seguenti scadenze: 30 aprile 16 giugno, 16 settembre con soluzione unica entro il 16 giugno.
- 2) Ai sensi del comma 691 dell'Art. 1, L. 147/2013 è affidata al Consorzio di Bacino 16, la gestione del tributo sui rifiuti TARI, il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati, resta fermo che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con la voce CARC del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal DPR 158/1999.
- 3) Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, nella gestione così come sinora regolata dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte, nonché per la TARI adottata con il presente regolamento. Procederà secondo il proprio ordinamento e deliberazioni all'applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del NON RISCOSSO su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti oltre la Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale oltre che per la TARI passerà al Comune, per le partite residue.
- 4) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di Legge, del Regolamento istitutivo della IUC, del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 5) Per garantire la continuità nella gestione del servizio, i dati incidenti sulla commisurazione della TARI da applicare per l'anno 2014 verranno acquisite tutte le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti al precedente Gestore del servizio ovvero all'Amministrazione Comunale, comprensive delle risultanze degli accertamenti emessi da tali soggetti e divenuti definitivi, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica dei dati, conseguente ad accertamenti effettuati da parte Comune.
- 6) Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-

detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.

Art. 26.

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2014.

ALLEGATO 1 – utenze domestiche classificazione

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI
1
2
3
4
5
6 e più

KA	KB
0,8	1
0,94	1,6
1,05	1,8
1,14	2,2
1,23	2,9
1,3	3,4

ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione

**UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE**

CAT.	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	4,20
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,00
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	8,81
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
12	Banche ed Istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	10,30
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,45	12,70
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,95	7,60
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,30	10,00
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,80	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,88	7,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	51,17
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	45,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,74
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom} (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi

Tabella quali-quantitativa

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, sulla base della facoltà concessa dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq.